

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1369

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e dal Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002

Conversione in legge del decreto legge 6 maggio 2002, n. 81,
recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e
legali concernenti la regione Lombardia

ONOREVOLI SENATORI. - I tragici eventi del 18 aprile 2002, che hanno colpito la sede della regione Lombardia, il suo personale e i suoi uffici più delicati (la Segreteria della Giunta, la Direzione generale della Presidenza, l'Avvocatura regionale, il Legislativo istituzionale, il Bollettino ufficiale, la Direzione generale Affari generali e personale) e compromessa la stessa agibilità e accessibilità di parte del grattacielo Pirelli, hanno determinato l'impossibilità per la regione di rispettare le scadenze di legge e convenzionali, nonché i termini processuali e amministrativi.

Con delibera della Giunta del 19 aprile 2002, la regione Lombardia ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza e l'adozione di ogni altro provvedimento necessario; con successiva lettera del 23 aprile 2002 il Presidente ha sottolineato la necessità di sospendere i termini in corso al 18 aprile 2002.

Il presente provvedimento, pertanto, in analogia con quanto operato in occasione di

altre gravi calamità, dispone la sospensione fino al 31 ottobre 2002 dei termini processuali pendenti alla data suddetta, dei processi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, al fine di evitare che si possano verificare nelle more preclusioni processuali.

Il decreto provvede anche a sospendere per lo stesso periodo i termini sostanziali, legali e convenzionali in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto sia tenuta la regione, anche ai fini tributari, nonché quelli relativi ai procedimenti amministrativi in cui sia interessata la regione.

Restano fermi i poteri di differimento degli obblighi tributari da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della legislazione vigente (legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente).

Il provvedimento non comporta oneri finanziari, diretti e indiretti, nè minori entrate per il bilancio dello Stato; pertanto non si redige la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2002.

Sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la gravità dell'incidente che ha colpito in data 18 aprile 2002 il Grattacielo Pirelli, sede della regione Lombardia, a causa del quale sono andati distrutti e resi inaccessibili gli uffici legali e legislativi della regione ed alcuni uffici generali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere per la regione colpita dal predetto evento i termini processuali e sostanziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Tutti i termini processuali pendenti alla data del 18 aprile 2002 relativi a giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari, nei quali sia parte la regione Lombardia, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Sono parimenti sospesi, per lo stesso periodo, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia, nonchè quelli dei procedimenti amministrativi regionali e degli altri procedimenti amministrativi in cui la regione sia comunque interessata. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – CASTELLI – LA LOGGIA
– TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

